



Città di Amandola

Provincia di Fermo
 Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco Pregiato dei Sibillini
 e-mail: comune.amandola@emarche.it | controllo@comune.amandola.fi.it

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-12-20 Numero 36

Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 17 DELLO STATUTO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 21:30, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINANGELI ADOLFO	P	RAFAIANI SANDRA	P
POCHINI GIUSEPPE	P	MARIANI ALESSIO	P
LUPI PIERGIORGIO	P	TIDEI VALERIO	P
ANNESSI GIOVANNI	P	DEL GOBBO DANILO	P
FIOCCHI NAZZARENO	P	VITTORI RAFFAELE	P
PALMIERI PAOLO	P	MECOZZI ADRIANO	P
TASSI RICCARDO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. NERLA GIULIANA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

Stante l'emergenza COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza come consentito dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 e disciplinato con provvedimento sindacale n. 7 del 23.03.2020 e con provvedimento sindacale n. 12 del 10.06.2020. E' presente presso la sede comunale il Sindaco, che presiede la seduta. Il sistema di videoconferenza in uso consente la chiara percezione ed individuazione dei consiglieri presenti e di quanto dagli stessi dichiarato.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso l'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana il quale recita: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.";

Premesso l'art. 6 del D.Lgs 267/2000 rubricato "Statuti comunali e provinciali" che recita:

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 215 del 2012)*
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. *[Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale.]* lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
(il controllo da parte dell'organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Richiamato il decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modifiche dal Parlamento in data 14 settembre 2011 in Legge 14/09/2011 n. 148, con il quale si è proceduto, all'articolo 16 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali) a una modifica sostanziale dei principi fondamentali dell'ordinamento degli Enti Locali;

Considerato:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 07.03.1991 e n. 45 del 09.06.1995 è stato approvato lo Statuto del Comune di Amandola in adeguamento alle disposizioni normative contenute nelle leggi n. 81/1993 e n. 415/1993;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12.06.2001 sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo originario, al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell'Amministrazione locale;
- che con deliberazione n. 16 del 07.06.14 ad oggetto "Variazione allo Statuto comunale" sono state apportate novelle di modificazione ed integrazione delle disposizioni di alcuni articoli contenute nell'allegato della deliberazione stessa;
- che con deliberazione n. 53 del 22.12.14 ad oggetto "Modifica articolo 2 Statuto comunale – Variazione sede municipale" è stata variata la sede legale del Comune di Amandola dal "capoluogo" alla "Località Garulla", presso l'edificio pubblico ex scuola sito a Villa Garulla Superiore, civico n. 29;

Visto l'art. 17, comma 1, dello statuto comunale approvato con le deliberazioni sopra riportate secondo il quale "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco";

Visto e richiamato l'art. 1, comma 135 della Legge 07/04/2014, n. 56, secondo il quale "all'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

Visto che ai sensi dell'art. 1 c. 135 della legge 56/2014, la quale recita: "All'articolo 16, comma 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro>>;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.”;

Visto che i Comuni hanno piena autonomia e pieni poteri nello stabilire il proprio Statuto, salvo che questo debba rispettare i dettami della Costituzione, come si evince dall'art. 114 della stessa Costituzione riportato in premessa;

Valutato si è reso necessario, per garantire una maggiore chiarezza e corrispondenza alla legislazione vigente, riformulare il comma 1 dell'art. 17 del vigente Statuto comunale come segue "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco";

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30.11.20 ad oggetto "Modifica dell'art. 17 dello Statuto Comunale" si è approvata la seguente novella di modificazione ossia è stato riformulato il comma 1 dell'art. 17 del vigente Statuto

comunale come segue “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco”;

Dato atto che la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30.11.20 testé specificata non è stata approvata con i dei due terzi dei consiglieri assegnati bensì con otto favorevoli e nove contrari (un assente) quindi la votazione è ripetuta con la presente deliberazione che in ogni caso avviene entro trenta giorni dalla precedente e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

Stabilito che, fra l’indirizzo interpretativo secondo cui quando lo statuto non sia approvato alla prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati è necessario procedere alle previste ulteriori due votazioni a maggioranza assoluta in modo che le votazioni assommeranno al numero di tre e l’indirizzo interpretativo secondo cui, nel caso in cui la prima votazione abbia comunque attenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati non si debba procedere a ben tre votazioni che ottengano tutte e tre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ma ne siano sufficienti due, si procede secondo il secondo indirizzo descritto, alla luce del fatto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30.11.20 è stata ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e conseguentemente potrebbe configurarsi la violazione dei principi di non aggravamento del procedimento amministrativo, di efficienza, efficacia e buon andamento dell’attività amministrativa in quanto una votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati è equiparata dal D. Lgs 267/00 a due votazioni che ottengano la maggioranza assoluta dei consiglieri stessi;

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 e 149 bis del d.lgs. n. 267/2000, , è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal competente Responsabile;

PROPOSTA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente novella di modificazione ossia riformulare il comma 1 dell’art. 17 del vigente Statuto comunale come segue “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco”;
3. di dare atto che le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e qualora tale maggioranza non venga raggiunta, sono deliberate se ottengono per due volte, quindi anche con la presente deliberazione che in ogni caso avviene entro trenta giorni dalla prima, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
4. di dare atto che lo Statuto, così come modificato con la presente, sarà affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

5. di dichiarare che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

UDITO il Sindaco che illustra il punto all'o.d.g. e da la parola alla minoranza affinché illustri gli emendamenti presentati.

UDITI gli interventi di seguito riportati in sintesi, mancando il testo scritto previsto dal comma 7, art. 58, del Regolamento del Consiglio Comunale per i casi in cui gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa.

UDITO il consigliere Vittori che legge gli emendamenti così come allegati.

UDITO il Sindaco che ringrazia per gli emendamenti essendo segno che anche la minoranza sta offrendo un contributo costruttivo e condivide lo spirito della modifica; precisa che la seconda votazione, che è quella odierna, ha carattere confermativo per quanto parte degli emendamenti possono essere accolti perché incidenti sul testo del documento istruttorio e non sull'art. 17 dello Statuto comunale così come votato in prima votazione.

UDITO il consigliere Raffaele Vittori che chiede come mai la presente votazione sia la seconda nonostante nella prima non sono stati raggiunti i 2/3 e il Sindaco gli spiega l'iter che si sta seguendo in maniera esaustiva.

UDITO il consigliere Danilo Del Gobbo che propone di annullare l'iter seguito sinora.

UDITO il Sindaco che gli fa presente che ciò non è funzionale alla necessaria snellezza della procedura in argomento.

UDITO Il consigliere Lupi Piergiorgio che propone di accogliere tutto ciò che incide sul testo del documento istruttorio.

UDITO il Sindaco che chiede alla minoranza la disponibilità su tale proposta che in ogni caso accoglie i 5/7 degli emendamenti.

UDITO il consigliere Raffaele Vittori che fa notare che la modifica dell'art. 17 in questione non va verso la logica della condivisione ma verso quella dell'accentramento da parte del Sindaco.

UDITO il consigliere Piergiorgio Lupi che ribatte che i consiglieri di maggioranza non permetterebbero certo l'accentramento da parte del Sindaco e da conto delle deleghe dei consiglieri di maggioranza per dimostrare quanto il Sindaco rende partecipe il consiglio e la maggioranza consiliare: non sono quindi fondate le critiche secondo cui il Sindaco sarebbe accentratore.

UDITO il Sindaco che precisa quanto valore abbiano le deleghe alle quali ha appena fatto riferimento il consigliere Lupi perché permettono ai consiglieri di adoperarsi concretamente al fine di gestire la cosa pubblica in sinergia con la giunta e di partecipare alle riunioni stesse, precisa altresì che le stesse deleghe erano state attribuite anche nella passata amministrazione e da letture di tutte le deleghe ad oggi assegnate.

UDITA la consigliera Rafaiani Sandra che dichiara che voterà in modo contrario perché reputa che Statuto finché è stato difforme dalla normativa nazionale ha funzionato comunque.

Con la seguente votazione, essendo presenti tutti i consiglieri assegnati
8 favorevoli (maggioranza eccetto Rafaiani), 5 contrari (Del Gobbo, Mecozzi, Tidei, Vittori e Rafaiani)

DELIBERA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente novella di modificazione ossia riformulare il comma 1 dell'art. 17 del vigente Statuto comunale come segue "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco";
3. di dare atto che le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e qualora tale maggioranza non venga raggiunta, sono deliberate se ottengono per due volte, quindi anche con la presente deliberazione che in ogni caso avviene entro trenta giorni dalla prima, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
4. di dare atto che lo Statuto, così come modificato con la presente, sarà affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
5. di dare atto che lo Statuto, così come modificato con la presente, sarà affisso all'albo pretorio on line dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line dell'ente.

Con la seguente votazione, essendo presenti tutti i consiglieri assegnati
8 favorevoli (maggioranza eccetto Rafaiani), 5 contrari (Del Gobbo, Mecozzi, Tidei, Vittori e Rafaiani)

DELIBERA

di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 28-12-20

Il Responsabile del servizio interessato
MARINANGELI ADOLFO

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA

-
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Amandola, li 22-03-21

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 22-03-21 per quindici giorni consecutivi.

Amandola, li 22-03-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA**

-
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 01-04-2021

Amandola, li 22-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA